



Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

D.L. 63/2024 / A.C. 1946

Dossier n° 131 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1946
D.L.	63/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	33
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 63 del 2024, recante Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, è stato presentato il 15 maggio 2024 al Senato in prima lettura ([A.S. 1138](#)), ove è stato assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede referente.

Nel corso dell'esame, sono state apportate modifiche e integrazioni.

Il testo è stato approvato dall'Aula del Senato il 4 luglio 2024 e trasmesso alla Camera, ove è stato assegnato alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente ([A.C. 1946](#)) e consta attualmente di 33 articoli.

L'**articolo 1** è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura.

A tal fine, si prevede:

- una **moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**;
- l'ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
- l'**incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare** (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l'estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;
- uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo - oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
- la destinazione delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole**, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;
- la concessione di **contributi** in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;

- la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*;
- la riformulazione della disciplina specifica per il **credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica**, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell'acquacoltura;
- la **proroga** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l'**attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali** con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;
- il **differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni** necessarie per avvalersi dell'agevolazione fiscale relativa alle **aliquote ridotte di accisa** relative ad alcuni prodotti energetici;
- l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

L'**articolo 1-bis** prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. "**Carta dedicata a te**" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

L'**articolo 1-ter**, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'**articolo 2** prevede per i periodi di **contribuzione previdenziale** compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una **riduzione - pari al 68 per cento** - dei premi e contributi previdenziali, a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

L'**articolo 2-bis** reca norme transitorie in materia di **ammortizzatori sociali** per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a **eccezionali situazioni climatiche**. Il **comma 5** della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata.

L'**articolo 2-ter**, al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al **caporalato** prevede che anche il personale ispettivo del **Comando Carabinieri per la tutela del lavoro** in forza presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, trattate dall'INPS e autorizza l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale.

L'**articolo 2-quater** prevede l'**istituzione**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.

L'**articolo 2-quinquies** istituisce, presso l'INPS, di una **banca dati degli appalti in agricoltura** allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.

L'**articolo 3** prevede introduce:

- sostegni alle imprese agricole che hanno subito **danni alle produzioni di kiwi** e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023;
- l'**incremento** della dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale** di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;
- la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;
- l'**incremento** della dotazione del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici** alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- la rideterminazione della **dotazione del Fondo** per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*;

- l'autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;
- la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito **danni** alle produzioni a causa di **fenomeni siccitosi**, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

L'**articolo 3-bis** prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea - e lo schedario viticolo.

L'**articolo 4** introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di **pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare**. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni - "**costo di produzione**" e "**costo medio di produzione**"- si specifica che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i **prezzi dei beni** forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.

L'**articolo 4-bis**, ridefinisce gli **obblighi di comunicazione** cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

L'**articolo 4-ter**, intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

L'**articolo 5** limita l'**installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree**, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato nel corso dell'esame presso il Senato – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, secondo la riformulazione approvata presso il Senato del comma 2, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Viene, poi, disciplinata la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'**articolo 5-bis** contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di **biogas** e **biometano** alimentati con biomasse agricole.

L'**articolo 6, comma 1** rinfanzia di **5 milioni** di euro per l'anno **2024** e **15 milioni** di euro per l'anno **2025** il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di **biosicurezza**. Il comma 2-bis della stessa disposizione, poi, inserita una disposizione che consente, sino al 31 dicembre 2028, la **caccia di selezione dei suidi** fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il **comma 3** definisce i poteri del **Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina**. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il **comma 3-bis** interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria stabilendo che per l'attuazione del **prelievo selettivo del cinghiale** (*Sus scrofa*) è consentito l'impiego di dispositivi di

puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento.

L'**articolo 7** prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un **Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del **granchio blu**.

L'**articolo 8** prevede la nomina di un **Commissario straordinario** nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della **brucellosi** bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 9** istituisce la **figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare** nell'ambito dell'**Arma dei Carabinieri** e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 9-bis** prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

L'**articolo 9-ter** reca modifiche in materia di **controlli sulle denominazioni protette** e sulle **produzioni biologiche**. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i **piani di controllo sulle denominazioni protette**, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di **controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare**.

L'**articolo 9-quater** reca disposizioni volte ad operare l'**incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**. La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale consiste nella **razionalizzazione del sistema di controllo** e intervento in materia. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

L'**articolo 10** definisce il novero dei soggetti cui è affidata la **vigilanza** dell'applicazione della legge sulla **protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio**, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. **Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*).**

L'**articolo 10-bis** prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.

L'**articolo 11** **proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica** e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti.

L'**articolo 12** prevede l'istituzione del **Dipartimento per le politiche del mare** e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 12-bis** introduce **alcune esclusioni** dalla disciplina restrittiva **sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza**.

L'**articolo 13, comma 1**, prevede che l'**amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A.** può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il **comma 2** interviene sulla norma che autorizza il Ministero

dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di **primarie istituzioni finanziarie senza applicazione** delle disposizioni vigenti in materia di **limiti di spesa** annua per **studi ed incarichi di consulenza**. Il **comma 2-bis**, introdotto durante l'esame presso il Senato, interviene sulla **destinazione delle somme** che sono **confiscate** o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate **anche all'attuazione** degli interventi volti a garantire la **continuità operativa degli** stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela **dell'ambiente**, della **salute** e della **sicurezza** dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il **comma 2-ter**, introdotto anche esso presso il Senato, interviene sulla destinazione delle **somme rivenienti** dalla **sottoscrizione** delle **obbligazioni emesse da Ilva s.a.**, precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuo disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

L'**articolo 14** modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza prevedendo che per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio. Viene, poi, abbreviata a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità - nel limite numerico di 25 - di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

L'**articolo 15** contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto "affitto ponte" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.

L'**articolo 15-bis** si propone di tutelare gli **acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico** mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

L'**articolo 15-ter** contiene la clausola di salvaguardia mentre l'**articolo 16** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Circa eventuali collegamenti con provvedimenti all'esame delle Camere, si rileva che l'**articolo 2-quater** presenta contenuto sostanzialmente identico all'**articolo 1** del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro" (collegato alla manovra di finanza pubblica) ([A.C. 1532-bis](#)). In particolare, per tale norma è in corso l'esame in sede referente ad opera della XI Commissione Lavoro della Camera. Difatti, entrambi i provvedimenti mirano a inserire nell'**articolo 25-quater** del **D. L. n. 119/2018**, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, dopo il comma 5, un **comma 5-bis** che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.

Inoltre, si rileva che l'**articolo 4** presenta dei profili di interferenza con l'**articolo 1** del progetto di legge [C. 851-A](#). In particolare, entrambi i provvedimenti recano modifiche al **D. Lgs. n. 198/2021, articolo 2**, che elenca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione di tale normativa. Nello specifico, l'**articolo 4** in esame aggiunge le definizioni di "costo di produzione" e di "costo medio di produzione", mentre l'**articolo 1** del progetto di legge sopra indicato introduce la lettera **o-bis**, la quale definisce i "costi di produzione".

Motivazioni della necessità e urgenza

Il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 66 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, sostanzialmente, a tre distinti motivi di necessità e urgenza: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 2) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazionale e dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana nei cinghiali ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu nonché attraverso la repressione della caccia di frodo ed il rafforzamento delle politiche del mare; 3) adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni che recano: misure sulla carta di pagamento "Dedicata a te", strumentale all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici (articolo 1-bis); l'introduzione di una riserva per il personale volontario in graduatoria nella procedura di reclutamento nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 10-bis); previsioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza (articolo 12-bis); previsioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 14, commi 2 e 3).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di **tutela della concorrenza** (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di **agricoltura** (art. 117, quarto comma, Cost.).

Rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lett. e), g), l), o), Cost.), e quelle di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 7, comma 1, è previsto il previo parere della conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu;
- all'articolo 7, comma 6, è previsto che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 1, comma 4-ter, secondo cui con decreto ministeriale sono definite le modalità di concessione dei contributi per la ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'implicazione di una materia di competenza residuale delle regioni (agricoltura);
- l'articolo 1, comma 5-bis, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'implicazione di una materia di competenza residuale delle regioni (agricoltura);
- l'articolo 1-ter, comma 1, lett. b), capoverso 3-quinquies, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la ripartizione tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche delle risorse a sostegno degli interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane e a quelli non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'implicazione di una materia di competenza residuale delle regioni (agricoltura);
- l'articolo 2-*quater*, che prevede l'istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; in particolare, potrebbe essere valutata la partecipazione di rappresentanti delle regioni e

- delle province autonome alla costituzione del sistema, considerato che trattasi di materia riconducibile alla "tutela e sicurezza del lavoro", competenza legislativa concorrente (il testo prevede invece che alla costituzione del sistema partecipino il Ministero del lavoro, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'AGEA e l'ISTAT);
- l'articolo 3, comma 8-bis, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'implicazione di una materia di competenza residuale delle regioni (agricoltura);
 - l'articolo 3-bis, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative della norma che dispone il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'implicazione di una materia di competenza residuale delle regioni (agricoltura);
 - l'articolo 8, comma 1, che prevede che alla nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento si proceda mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto, considerata l'incidenza, oltre che su una materia di competenza esclusiva dello Stato (organizzazione amministrativa dello Stato, art. 117, secondo comma, lettera g), su materie di competenza concorrente e residuale (tutela della salute e agricoltura).

Cost131	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura